

La **legge 28 dicembre 2015, n. 208**, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, in relazione alle c.d. operazioni “*Strade sicure*” e “*Terra dei Fuochi*”, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità, del piano concernente l’utilizzo di un contingente di personale appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

In particolare, l’impiego operativo dei militari ha la finalità di garantire attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per le straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania.

### *Protocolli*

Il **Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero dell’Interno**, nella seduta del **13 aprile 2015** ha approvato lo **Schema di Protocollo Tipo** per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle “*Grandi Opere*”.

Nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo generale, il Comitato ha rimodulato i contenuti degli accordi di legalità previsti dall’art. 176 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente alle opere di interesse strategico, al fine di garantire l’omogeneità delle intese pattizie sul territorio nazionale.

Il Protocollo rappresenta, pertanto, uno strumento in grado di conciliare più fattivamente le prioritarie esigenze di sicurezza, trasparenza ed efficacia dei controlli, a fini antimafia ed anticorruzione, con quelle di semplificazione e di minor aggravio per le imprese, in termini di gestione, di tempi e di costi degli interventi.

### *Patti per la Sicurezza*

Con riguardo agli accordi tra enti locali e Ministero dell’Interno per la ottimizzazione degli standard di sicurezza e la promozione delle iniziative volte alla riqualificazione delle aree produttive ed allo sviluppo di attività imprenditoriali, nel **2015** sono stati firmati il **Patto per Terni sicura** (9 febbraio 2015), il **Patto per la sicurezza con i comuni di Fermo, Montegranaro, Porto San Giorgio e Porto Sant’ Elpidio a Mare** (13 febbraio 2015), il **Patto per la sicurezza nella regione Molise** (13 febbraio 2015), il **Patto per Pisa sicura** (13 aprile 2015), il **Patto per la sicurezza dei comuni della provincia di Forlì Cesena** (22 giugno 2015), il **Patto Regione Umbria** (3 luglio 2015), il **Patto per Taranto sicura** (17 luglio 2015) e il **Patto per Parma sicura** (3 dicembre 2015). Sono stati, inoltre, rinnovati il **Patto Area Lago Maggiore** (29 gennaio 2015), il **Patto per la Sicurezza tra la Prefettura di Grosseto, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto e i comuni di Grosseto, Follonica, Monteargentario, Orbetello, Castiglione della Pescaia e Gavorrano** (9 aprile 2015), il **Patto per Perugia sicura** (3 luglio 2015) e il **Patto per Bologna sicura** (16 ottobre 2015).

### *Misure organizzative*

Il **27 febbraio 2015**, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero della Difesa, come previsto dall'art. 4, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"* convertito nella legge 27 febbraio 2015, n. 11 e dall'art. 4 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 recante *"Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione"*, convertito nella legge 17 aprile 2015, n. 43, è stato **prorogato dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, il piano di impiego del contingente militare (per complessive 5.400 unità)** appartenente alle Forze Armate nei servizi di vigilanza ai siti e agli obiettivi sensibili nonché per le esigenze di sicurezza del sito dedicato all'evento Expo 2015.

Con un successivo decreto interministeriale datato **30 luglio 2015**, come previsto dall'art. 5 bis del **decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125**, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"*, è stato prorogato fino al **31 dicembre 2015** l'impiego del personale delle Forze Armate (**6.655 unità**), con compiti di controllo e vigilanza anche in funzione dell'esigenza di contrasto del terrorismo.

0000

Con **direttiva del 30 aprile 2015** il Ministro dell'Interno ha indicato le **"Nuove linee strategiche per il controllo del territorio"** e ha impartito le relative disposizioni di attuazione. In particolare ha incaricato le Autorità Provinciali di P.S. ad un maggiore e un più incisivo utilizzo del circuito informativo ed il diretto coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e privati, soprattutto locali, nella materia della sicurezza costituiscono alcune delle priorità individuate.

Con circolare del **21 maggio 2015** il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha stabilito i criteri tecnico-operativi preordinati al conseguimento degli obiettivi strategici individuati nel citato atto di indirizzo del 30 aprile.

Con **decreto** del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato **23 ottobre 2015**, è stato istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale il **Comitato di Analisi Strategica per il Controllo del Territorio (C.A.S.Co.T.)** con il compito principale di fornire supporto ai Prefetti ed agli uffici e ai reparti territoriali delle Forze di Polizia per tutte le progettualità avviate in ambito locale.

Il **C.A.S.Co.T.** è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale ed è composto da rappresentanti dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

0000

Con decreto del Ministro dell'Interno datato **2 luglio 2015**, è stato istituito, presso il Gabinetto del Ministero, l'**Osservatorio Nazionale sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali**, presieduto dal Capo di Gabinetto (o un suo delegato) del Ministro dell'Interno; ne fanno parte rappresentanti del Dipartimento della P.S., dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione Province Italiane.

Per l'esame di specifiche problematiche possono essere chiamati a partecipare alle attività dell'Osservatorio altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile, docenti universitari o esperti della materia.

L'Osservatorio promuove studi ed analisi per la formulazione di proposte di attività di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori. Le iniziative sono finalizzate, in particolare, a:

- testimoniare una significativa presenza delle istituzioni a fianco degli amministratori locali così da favorire la loro propensione a collaborare nella repressione del fenomeno;
- potenziare gli strumenti di raccordo e di scambio di informazioni fra diversi soggetti interessati al fenomeno;
- promuovere azioni di formazione rivolte agli amministratori locali.

0000

Nell'ambito delle misure adottate per il potenziamento del contrasto al fenomeno mafioso, previste dal "Piano straordinario contro le mafie" - approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi a Reggio Calabria il 28 gennaio 2010 - è stato ritenuto di primario interesse procedere alla realizzazione di una mappa nazionale dei sodalizi criminali, attraverso un Sistema informatico denominato **Ma.Cr.O. (Mappe della Criminalità Organizzata)** al fine di rafforzare l'azione di contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il progetto è stato avviato all'inizio del 2011, nella provincia di Salerno, così come concordato nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in quella città a seguito dell'omicidio del Sindaco di Pollica, e successivamente si è sviluppato su tutto il territorio nazionale.

Il Sistema prevede il censimento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, ex art. 416 bis c.p., delle quali siano stati individuati la denominazione, l'area d'influenza, le attività illecite e lecite ed i soggetti ad esse collegati.

L'archivio viene alimentato con informazioni accuratamente vagliate dalle strutture investigative che, sul territorio provinciale, svolgono ai più alti livelli l'attività operativa di contrasto al crimine organizzato, e condivise in seno a Gruppi Provinciali Interforze, coordinati da un delegato del Prefetto, costituiti presso gli Uffici Territoriali del Governo.

Dal **1° settembre 2015** è stato avviato l'"aggiornamento" dell'archivio attraverso l'inserimento di informazioni legate a fonti "giudiziarie", "amministrative" ed "investigative"; a regime sarà possibile effettuare ricerche a testo libero e memorizzare contenuti multimediali (file audio, di immagine, di testo e video).

Per arricchire ulteriormente le potenzialità investigative e di analisi dell'applicativo è stato sviluppato un sistema di georeferenziazione, denominato "**Geomacro**".

Tale *software*, legato a Ma.Cr.O., consente di visualizzare le organizzazioni presenti sul territorio in base alla matrice criminale, al tipo di organizzazione ed all'attività illecita svolta, nonché di valutarne l'incidenza statistica rispetto al totale nazionale, regionale, provinciale e comunale, scegliendo un arco temporale di interesse ovvero, circoscrivendo la mappatura in base alla matrice criminale, al tipo di organizzazione ed all'attività illecita svolta. Innovativa e di particolare rilievo analitico appare la rappresentazione grafica dell'organigramma delle singole organizzazioni, con il relativo dettaglio dei ruoli e delle specializzazioni dei suoi solidali.

#### *Altre iniziative anticrimine*

Il **28 gennaio 2015** il Ministro dell'Interno e il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto le seconde **Linee guida** per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, a fini antimafia ed anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

Con tale atto di indirizzo vengono fornite ai Prefetti ulteriori indicazioni operative per l'adozione degli strumenti di amministrazione straordinaria nei confronti di imprese coinvolte in vicende corruttive o colpite da informazioni antimafia interdittive.

L'obiettivo è quello di coniugare le eccezionali esigenze di salvaguardia occupazionale e di prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche con quelle di prevenzione e contrasto ai fenomeni di mala amministrazione e di penetrazione mafiosa nel circuito dell'economia legale.

0000

Il **27 maggio 2015**, presso la sede di Confartigianato a Roma, si è tenuta la **conferenza stampa nazionale**, con la quale è stata presentata la **2<sup>a</sup> Giornata nazionale contro le truffe agli anziani** che si è svolta, nei giorni successivi, in tutta Italia.

La manifestazione è stata promossa da Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato) insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale ed il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo nel contempo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.

Nel corso della manifestazione del 27 maggio sono stati realizzati **depliant** e **vademecum** contenenti indicazioni e suggerimenti volti ad evitare rischi di truffe, raggiri, furti e rapine, in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici e sul web.

Il materiale informativo è stato distribuito anche durante i convegni ed incontri organizzati a livello provinciale da Anap Confartigianato con la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle autorità locali e di psicologi.

0000

Con **direttiva del 6 luglio 2015** il Ministro dell'Interno ha individuato come obiettivo prioritario per accrescere il senso di sicurezza delle comunità la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni criminali della contraffazione, della pirateria audiovisiva e digitale e dell'abusivismo commerciale.

Ha, pertanto, raccomandato l'adozione, nell'ambito dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, di specifici piani di intervento finalizzati a dare ulteriore impulso alla positiva esperienza rappresentata dall'**“Operazione Spiagge Sicure”**, realizzata in attuazione delle precedenti disposizioni impartite con le direttive dell'8 agosto 2014 e del 15 novembre 2014.

Il suddetto provvedimento ministeriale del luglio 2015 ha, inoltre, divulgato le **“Linee guida in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione”**, elaborate d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, presso cui è istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

**ANALISI CRIMINOLOGICA SULLA VIOLENZA DI GENERE ex art. 3  
D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.**

Per meglio comprendere cosa si intende per violenza sulle donne appare utile la definizione fornita dallo scrittore Ventimiglia (2002)<sup>24</sup>: “...una violenza da ascrivere nella relazione tra due generi in cui uno ricorre a modalità violente per esercitare il proprio ruolo all'interno di quel rapporto e le cui ragioni sono molteplici...”.

La “**violenza di genere**” ricomprende, quindi, l'insieme delle violenze esercitate sulle donne, in tutte le fasi della loro vita, in qualunque contesto, pubblico o privato, operate per mano di uomini e giustificate dall'appartenenza al genere femminile.

Da qui il termine “**femminicidio**” che, pur non avendo valenza giuridica, nasce per indicare tutti gli atti di violenza, fino all'omicidio, perpetrati in danno della donna “**in ragione proprio del suo sesso**” e ricomprende ogni forma di discriminazione che annulla la possibilità di godere dei diritti fondamentali alla vita, alla salute, al lavoro, all'accesso alle cariche pubbliche, ecc..

L'ordinamento interno non fa alcun riferimento a tale nozione. Né il codice penale, né alcuna legge speciale contengono una sua definizione. Essa, pertanto, deve essere ricavata dalla letteratura criminologica e dal diritto internazionale.

In verità nel 1992 fu la criminologa Diana Russell<sup>25</sup> che identificò nel “**femicidio**” una specie criminologica vera e propria, più precisamente, una violenza estrema da parte dell'uomo contro la donna in quanto tale.

Un anno dopo, l'antropologa messicana Maria Marcela Lagarde y De los Rios sviluppò un concetto più ampio che va al di là degli omicidi delle donne, riguarda tutte le forme di discriminazione e violenza di genere che sono in grado di annullare la donna nella sua identità e libertà. La criminologa ha evidenziato, infine, come le statistiche e le indagini avessero un ruolo cruciale per ottenere progressi e soluzioni concrete a livello politico.

### **PANORAMA NORMATIVO INTERNAZIONALE**

La violenza esercitata nei confronti del “sesso debole” non ha tempo né confini precisi. Si tratta di un tema entrato nel dibattito internazionale solo recentemente. Al fine di inquadrare correttamente il fenomeno pare opportuno

<sup>24</sup> VENTIMIGLIA C., insegna Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Parma. Si è occupato, in particolare, dei diversi aspetti che caratterizzano i rapporti di coppia e delle relazioni violente all'interno della famiglia. Ha collaborato e collabora a ricerche europee e nazionali sulle medesime tematiche pubblicando diversi volumi e saggi tra cui “*La fiducia tradita. Storie dette e raccontate da partner violenti*, Franco Angeli, Milano, 2002”.

<sup>25</sup> D. Russell, *Femicide: the politics of woman killing*, New York, Twayne Publisher, 1992.

riportare gli interventi normativi più significativi in materia dai quali è stata mutuata la legislazione interna.

- ❖ La **Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne** (Convention on the Elimination of the All forms of Discrimination Against Woman - CEDAW), approvata nel 1979, recita all'art. 1:

*"l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro settore".*

- ❖ Con la ratifica della **CEDAW**, gli Stati assumono precisi obblighi perché le donne possano godere dei loro diritti fondamentali. Gli Stati sono tenuti a sancire la parità di genere nella loro legislazione nazionale, ad abrogare tutte le disposizioni discriminatorie nelle loro leggi e ad emanare nuove disposizioni per premunirsi contro la discriminazione delle donne.
- ❖ Il 20 dicembre 1993, su richiesta della Conferenza di Vienna sui Diritti Umani tenutasi nello stesso anno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato uno dei documenti più importanti sulla violenza di genere: **"La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne"** che, nell'art. 1, considera atti di violenza tutti quelli fondati sull'appartenenza al sesso femminile, che causano o possono causare alle donne danno o sofferenze fisiche, sessuali e psicologiche, comprese la minaccia di tali atti e la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata.  
È anche grazie a tale Dichiarazione che la violenza contro le donne viene oggi riconosciuta dalla comunità internazionale come una violenza di genere che viola i diritti umani fondamentali.
- ❖ Il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la **Convenzione di Istanbul** dell'11 maggio 2011. Essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. L'aspetto più innovativo del testo è rappresentato dal fatto che la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Viene riconosciuta ufficialmente la necessità di azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime e la necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonché per il sostegno alle vittime e lo sviluppo dei servizi a loro dedicati.

### PANORAMA NORMATIVO ITALIANO

Il panorama normativo **italiano** prevede molteplici strumenti per contrastare le azioni violente in genere, sia maschili che femminili e, nel tempo, il legislatore è intervenuto con nuove direttive o modificando quelle esistenti.

Oltre alle ipotesi contemplate dal codice penale - a tutela di tutte le forme di violenza fisica e psicologica (dal delitto di **percosse**, alle **lesioni**, alla **mutilazione degli organi genitali femminili** <sup>26</sup>, alle **minacce** ed alla **violenza sessuale**) - il legislatore è intervenuto anche con **leggi speciali** (Legge 194/78 per l'aborto di donna non consenziente, Legge 269/98 per lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, ecc.).

Il 2009 rappresenta uno spartiacque importante a livello legislativo con l'emanazione del **D.L. n. 11 del 23 febbraio**, convertito con modificazioni nella **Legge n. 38 del 23 aprile 2009**, recante "**Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori**".

La cosiddetta "**legge anti-stalking**" colma una lacuna normativa e, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 612 bis c.p.), fa emergere l'aspetto sommerso dei **comportamenti persecutori reiterati** nonché punisce le minacce insistenti, le molestie assillanti, le violenze che, per la loro sequenza continuativa, incidono sulla tranquillità/incolumità della vittima. Prima dell'approvazione del **D.L. n. 11/2009** i pubblici ministeri potevano contestare soltanto la contravvenzione di cui all'art. 660 C.P. (che non consente l'emissione di nessuna misura cautelare) o il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 C.P.

<sup>26</sup> **Legge 9 gennaio 2006, n. 7** "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" che il Segretario Generale dell'ONU ha citato a titolo di esempio come **strumento normativo fra i più avanzati al mondo**:

Art. 6. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

"1. Dopo l'articolo 583 c.p. sono inseriti i seguenti:

"Art. 583-bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter c.p. - (Pena accessoria. - La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis c.p. importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

2. All'articolo 604 c.p., al primo periodo, le parole: "da cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: "dallo straniero" ed, al secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".



L'allarme sociale conseguente agli ultimi e sempre più frequenti episodi di violenza in danno delle donne hanno spinto il legislatore verso un nuovo potenziamento degli strumenti per la prevenzione e repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione domestica.

**Il D.L. n. 93/2013**, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*, convertito con modifiche dalla **Legge n. 119/2013**, rappresenta la concreta attuazione nel nostro ordinamento delle linee guida tracciate dalla Convenzione di Istanbul.

L'ambizioso obiettivo è la piena tutela della donna da ogni forma di violenza e discriminazione di carattere sessuale, sociale, culturale ed economico, per un effettivo raggiungimento della parità dei sessi.

Sotto il profilo giudiziario, in un'ottica che pone al centro del sistema la tutela della vittima, è stato delineato un sistema di strumenti giuridici per elevare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di ogni forma di violenza domestica, al fine di ridurre il fenomeno del **femminicidio**.

Al fine di arginare il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato, è stato adottato un articolato intervento normativo teso ad inasprire il trattamento punitivo nei confronti degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla tutela anticipata delle donne e di ogni vittima di violenza domestica.

Questo documento definisce come **violenza domestica**: *“tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*<sup>27</sup>.

Gli obiettivi principali sono: prevenire e contrastare la violenza, punirla e proteggere le vittime.

Tra le varie misure approvate pare opportuno menzionare quelle relative a:

- **aumento di pena per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi se “in presenza di un minore degli anni diciotto”**, in questo modo il legislatore ha voluto attribuire ulteriore valenza giuridica alla c.d. **violenza assistita**, intesa come una serie di ricadute di tipo comportamentale, psicologico sui bambini nel breve e lungo periodo;
- **introduzione nell'art. 609 ter c.p. (rispettivamente alle lett. 5 ter e 5 quater) di due nuove aggravanti nel delitto di violenza sessuale:**
  - per il caso in cui la vittima del reato sia una donna in stato di gravidanza;
  - per quella in cui il colpevole *“sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza”*;

<sup>27</sup> Art. 3, comma 1, D.L. 14 Agosto 2013, n. 93.

- **modifiche al delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.:**
  - in primis, viene eliminato nel secondo comma il riferimento al carattere “legale” della separazione. Il legislatore ha sostituito il termine “legalmente” con la congiunzione “anche”. Risulta, pertanto, ampliata la portata della fattispecie non essendo richiesto, come in passato, uno specifico atto di separazione o divorzio;
  - è stata aggiunta un’ulteriore fattispecie aggravante nel secondo comma per il caso in cui gli atti persecutori degli stalkers siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
  - viene variata la procedibilità del reato. Il legislatore del 2009 aveva disposto, al quarto comma, che il reato fosse procedibile a querela, estendendone il termine per la presentazione della stessa fino a sei mesi. Con il **D.L. 93/2013** è stata introdotta al quarto comma la clausola di irrevocabilità della querela nei casi di atti persecutori commessi con reiterate minacce gravi;
  - viene confermato l’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reati ex artt. 572 e 612 bis c.p., consumati o tentati. Non essendo agevole la valutazione della sussistenza della flagranza per la polizia giudiziaria, trattandosi di reati abituali che richiedono la dimostrazione di una serialità di condotte offensive, le Forze di polizia potranno acquisire le eventuali precedenti denunce a carico del soggetto o le informazioni necessarie al momento dell’intervento da parte di testimoni o della parte offesa;
- **modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art 572 c.p.:**
  - viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
  - viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
  - viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
  - si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi (sia fisici che psichici) per la persona offesa, il Pubblico Ministero - su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (c.d. allontanamento d’urgenza - art. 282 bis C.P.P.). La nuova misura viene adottata per i reati che non consentono l’arresto obbligatorio o facoltativo;
- **i reati di maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi e di atti persecutori sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito** (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili);

- **il piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del predetto Decreto Legge, ha previsto azioni di intervento multidisciplinari**, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori;
- **nuova ipotesi di ammonimento del Questore**: rappresenta una delle novità più significative della normativa di contrasto alla violenza di genere ed al "femminicidio".

L'istituto è stato disciplinato per la prima volta dall'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella L. n. 38 del 23 aprile 2009<sup>28</sup>.

L'art. 3 del D.L. n. 93/2013 ha stabilito che *"Nei casi in cui sia segnalato alle forze dell'ordine, in forma non anonima, un fatto riconducibile all'art. 581 c.p. (percosse), comma 2 c.p. (lesioni), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto"*.

Dalla lettura della norma appare evidente che l'elemento di novità sicuramente più significativo rispetto alla precedente normativa è costituito dal concorso dell'ammonimento, provvedimento amministrativo, con l'esperimento della via giudiziaria attraverso la formalizzazione dell'atto di querela da parte della vittima.<sup>29</sup>

L'istituto in esame rappresenta una forma di attuazione dell'obiettivo individuato dall'art. 1 lett. A) Convenzione di Istanbul di *"proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica"*.

Essa dà, invero, una definizione più ristretta di violenza domestica rispetto a quella data dalla citata Convenzione che individua in tale nozione *"tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*.

<sup>28</sup> L'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 prevedeva che *"Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., introdotto dall'art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore."*

*Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento ed al soggetto ammonito. Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.*

*Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo"*.

<sup>29</sup> La legge "antistalking" del 2009 sanciva il principio secondo cui l'adozione dell'ammonimento è preclusa dall'eventuale atto di querela, costituendo un rimedio alternativo al procedimento penale.

L'art. 3 D.L. citato specifica, infatti, che per **violenza domestica** si intende *“uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.


#### **DATI STATISTICI SULLE VITTIME DI SESSO FEMMINILE**

Il **femminicidio**, come delitto di genere - più frequentemente atto ultimo ed estremo di una catena violenta e persecutoria - contiene e porta in sé, come anzidetto, tutte le forme di violenza e di sopraffazione contro le donne, siano esse di natura psicologica, fisica, sessuale, economica, lavorativa e sociale, sempre dettate dalla medesima volontà di annientare l'identità delle donne in quanto donne.


È una tipologia di **violenza “non occasionale”**, bensì interazione all'interno di un **rapporto di tensione tra reo e vittima**, caratterizzata dalla specificità ed univocità della sua direzionalità offensiva in danno di una determinata persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale, il cui **“genere di appartenenza”** ha avuto una specifica incidenza nella sua scelta come soggetto passivo.

La violenza di genere, per lo più in ambito familiare, è, dunque, **una realtà statisticamente provata**. Tuttavia, l'attenzione sulle singole fattispecie di reato che in essa rientrano come la violenza sessuale, gli atti persecutori e le molestie non ha consentito, fino ad un recente passato, di coglierne l'essenza comune. Ciò ha portato, anche a livello mediatico, alla diffusione ed all'uso del termine **“femminicidio”** per riferirsi ad eventi violenti nei riguardi di donne.


I dati sulle vittime di tutti i delitti tentati e consumati, commessi in Italia, distinti per genere e cittadinanza, mostrano un trend sostanzialmente stabile nell'ultimo triennio.




Prendendo in analisi le vittime dei soli delitti rientranti nell'accezione "violenza di genere" (atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali ecc), si evidenzia una diminuzione dell'incidenza delle vittime di sesso femminile tra l'anno 2013 e 2014, in controtendenza con l'anno 2015, ove si registra un aumento.



Una valutazione a parte, invece, va fatta se le vittime vengono distinte non solo per sesso, ma anche per **nazionalità**. Le vittime di sesso femminile italiane confermano un trend in lieve crescita rispetto all'anno 2013 e, comunque, sempre inferiore al 50% della popolazione italiana vittima sia di un delitto non specifico (nel 2015, tra gli italiani, il 40,80% delle vittime è di sesso femminile), sia di uno dei delitti rientranti nella violenza di genere (48,06%).





Se si analizza la popolazione straniera residente in Italia, che risulta essere stata vittima di un delitto nel triennio in esame, emerge come le donne straniere risultino più vessate da atti delittuosi come maltrattamenti, lesioni o percosse, con un'incidenza del **57,25%** nel **2015**.



Le percentuali cambiano se prendiamo in analisi il **rapporto vittima/autore** nell'anno **2015**. Nel caso di vittime straniere di sesso femminile, i presunti autori di reato sono di circa il **40%** dei casi, di cittadinanza italiana. La percentuale si abbassa al **36,63%** se parliamo dei soli delitti "di genere".

L'autore è straniero nel **20,49%** di tutti i reati scoperti con vittima femminile italiana. La percentuale scende al **13,96%**, se parliamo di maltrattamenti, lesioni, ecc (reati di genere).



Con particolare riferimento agli **atti persecutori**, il Questore può ammonire l'autore delle condotte persecutorie.

L'ammonimento ha proprio la finalità di scoraggiare atteggiamenti violenti o inopportuni che potrebbero degenerare in illeciti penali con conseguenze ben più gravi.

Nel periodo **2013/2015** gli ammonimenti risultano in aumento del **3,41%**, un aumento ancor più significativo ove si considerino i provvedimenti di ammonimento irrogati ai sensi della Legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha sancito l'operatività dell'istituto anche nei casi di maltrattamenti e lesioni.

Nel **2015**, si registrano **246** soggetti allontanati con effetto immediato dalla casa familiare, con un aumento del **236%** rispetto al 2013 (**73**).